I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3550/80 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1980

relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo firmato a Lussemburgo il 4 novembre 1980, relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, è opportuno approvare l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe, firmato a Lussemburo il 4 novembre 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale.

I testi di cui al primo comma sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 5 dell'accordo provvisorio (1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

Colette FLESCH

(1) La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.